

## LA RIFORMA DELLO SPORT È LEGGE: COSA CAMBIERÀ DAL 2023 (SALVO RINVII)

Con la pubblicazione del “decreto correttivo” – Decreto legislativo 05 ottobre 2022 n. 163 - nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 la Riforma dello sport può considerarsi definitiva.

Introdotta dalla Legge Delega n. 86 del 08/08/2019, in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/08/2021, è composta da 5 decreti attuativi datati 28/02/2021 e con data di entrata in vigore non uniforme:

- il d.lgs. 36/2021, contiene la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo ed è stato oggetto delle correzioni apportate dal d.lgs.163/2022;
- il d.lgs. 37/2021, è rubricato *“misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”*;
- il d.lgs. 38/2021 ha ad oggetto *“misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*;
- il d.lgs. 39/2021, reca *“semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi”*, e contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- il d.lgs. 40/2021, è relativo alle *“misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*.

Entrata in vigore dei decreti:

- Il d.lgs. n. 40 è entrato in vigore il 01/01/2022;
- Il d.lgs. n. 39 è entrato in vigore il 31/08/2022;
- I d.lgs. n. 37 e 38 entreranno in vigore il 01/01/2023;
- Il d.lgs. n. 36 entrerà in vigore il 01/01/2023, ad eccezione della disciplina avente a oggetto l'abolizione del vincolo sportivo, la cui decorrenza è fissata al 31/07/2023.

Il tutto, salvo eventuali rinvii richiesti da diversi organismi e autorità sportive, almeno al 01/07/2023, in modo da far coincidere la decorrenza delle nuove disposizioni sul lavoro sportivo con l'inizio della nuova stagione sportiva per la maggior parte delle discipline.

### IL NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il nuovo Registro, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, diviene lo strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Vi si deve iscrivere ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica; tra questi la possibilità di avvalersi delle norme fiscali e giuslavoristiche di favore previste per gli enti sportivi e la capacità di accedere a benefici e contributi statali in materia di sport.

Il riconoscimento ai fini sportivi - funzione precedentemente subordinata all'iscrizione al vecchio “registro CONI” - è invece demandata alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, che la esercitano attraverso la procedura di affiliazione.

Per semplificare gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione, attraverso il **Registro**, che :

- raccoglierà i dati del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma del contratto di co.co.co e comprenderà anche le comunicazioni obbligatorie all'INPS e all'INAIL;
- accoglierà la comunicazione sostitutiva della comunicazione al Centro per l'Impiego;
- permetterà la generazione del modello F24 per i versamenti contributivi per compensi sopra i 5mila euro [non saranno soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro e così non vi sarà obbligo del prospetto paga (cedolino) per compensi annuali inferiori a euro 15.000,00-];
- consentirà la predisposizione della Certificazione Unica, mentre l'invio telematico del file all'Agenzia sarà a cura dell'intermediario abilitato.

## VINCOLO SPORTIVO E TESSERAMENTO

A decorrere dal 31/07/2023 viene prevista l'abolizione dell'istituto del vincolo sportivo e per le società sportive che hanno formato il giovane atleta è contemplato un premio di formazione tecnica, in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo, la cui misura e le cui modalità applicative dovranno essere individuate dalle singole federazioni sportive.

A livello di tesseramento viene alzato da 12 a 14 anni il limite di età al di sopra del quale è necessario l'assenso (la firma) del minore ai fini del perfezionamento della procedura.

## FORMAZIONE DEGLI ATLETI

E' prevista la possibilità di concludere contratti di apprendistato

- per la qualifica ed il diploma professionale,
- per il diploma di scuola secondaria superiore,
- per il certificato di specializzazione tecnica superiore,
- per l'alta formazione e ricerca.

Per le società professionistiche è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante in cui, fermo restando il limite massimo di età a 23 anni, è stato previsto che l'età minima per la sottoscrizione sia di 15 anni di età.

## AGENTI SPORTIVI

E' stata legislativamente regolamentata la figura dell'agente sportivo, definito come il soggetto che mette in contatto e assiste sia i lavoratori sportivi nella negoziazione dei contratti con le società e associazioni sportive, sia le società e associazioni sportive nella negoziazione del trasferimento di tali contratti.

Il Decreto entra in vigore il 1/1/2023 ma sarà operativo solo dopo che saranno stati emanati il decreto attuativo, da parte del Ministero dello sport e il codice etico, da parte del CONI.

Fra le disposizioni di maggiore interesse quelle che regolano l'abilitazione e l'iscrizione all'apposito Registro, forma e contenuto del mandato, incompatibilità e conflitto di interessi, tutela dei minori.

## LAVORATORE SPORTIVO

Oltre all'atleta, all'allenatore, all'istruttore, al direttore tecnico, al direttore sportivo, al preparatore atletico e al direttore di gara, è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge, verso il pagamento di un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti e con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

L'attività di lavoro sportivo è ammessa sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, co.1, n. 3 del c.p.c.. Viene abrogata la possibilità di svolgere l'attività di lavoro sportivo sotto forma di prestazioni occasionali.

La prestazione dilettantistica svolta dal lavoratore dipendente dalla pubblica amministrazione non potrà essere oggetto di remunerazione ad esclusione dei rimborsi spese documentati per spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e salvo l'ipotesi in cui la remunerazione di quella prestazione sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione di appartenenza.

Il contratto del c.d. "direttore di gara" (e delle qualifiche similari preposte a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive) deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente. Allo stesso modo **l'efficacia dei contratti sottoscritti dagli sportivi** professionisti è subordinata all'approvazione dello stesso secondo le regole fissate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata.

## **PREMIO ASSICURATIVO APPLICABILE AI LAVORATORI SPORTIVI**

La retribuzione effettiva su cui calcolare il premio per chi lavora nel mondo sportivo è quella relativa alla generalità dei lavoratori subordinati (articolo 29 del Dpr 1124/1965), mentre le tariffe sono differenziate in base alle attività svolte. In particolare:

- l'attività degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione industria, che dal 1° gennaio prossimo assumerà la declaratoria "Attività dei lavoratori sportivi", mentre
- l'attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione industria delle tariffe dei premi.

La decorrenza dell'obbligo assicurativo è il 1° gennaio 2023, salvo proroghe.

## **LAVORO SPORTIVO IN AMBITO DILETTANTISTICO**

**si presume prestato nella tipologia del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, al ricorrere dei seguenti requisiti, nei confronti del singolo committente:

- la prestazione non ecceda le 18 ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
- le prestazioni risultino coordinate sotto l'aspetto tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente.

L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

## **PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI**

sono riqualficate in termini di "prestazioni sportive dei volontari".

Per tale categoria di sportivi non è prevista alcuna forma di retribuzione se non il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di

prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. e tali rimborsi non contribuiscono a formare reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive dei volontari possono essere utilizzate per le proprie attività istituzionali di promozione dello sport da parte di società e associazioni sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a..

## **CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - DILETTANTISMO**

Per i lavoratori sportivi **titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa** o che svolgono prestazioni autonome nell'area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino:

- assicurati presso altre forme obbligatorie, **l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è del 24 per cento**;
- non assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del **25 per cento**.

Per tutti i rapporti di lavoro suindicati l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono **calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui**.

Fino al 31 dicembre 2027 la suddetta contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

## **TRATTAMENTO TRIBUTARIO - DILETTANTISMO**

**I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.**

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso **concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente** tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici, che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte (20 per cento).

## **TRATTAMENTO TRIBUTARIO - PROFESSIONISMO**

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, **le retribuzioni agli stessi riconosciute**, al fine del calcolo delle imposte dirette, **non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00**.

In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale disposizione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione

sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

## **RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE** (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021)

Il committente è soggetto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ai fini dell'assicurazione all'INAIL e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, ma viene esclusa la previsione per cui ai fini del calcolo del premio la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti.

Ai fini previdenziali e tributari ai compensi per l'attività prestata nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le agevolazioni previste per lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo (Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui e riduzione dell'imponibile contributivo al 50 per cento fino al 31 dicembre 2027; Esenzione fiscale fino a 15.000 euro).